



ROMA

07/01/2022



ENA220000033311


IL DIRETTORE GENERALE

Cig N. 8909744956

n. 1 /2022 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- VISTO l'art. 27 del CCNL per il personale dirigente in materia di interventi integrativi a tutela della salute e di assistenza di malattia assicurati con onere a carico dell'Ente;
- VISTO il vigente CCNL per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati e, in particolare, l'art. 58 che prevede l'impegno degli Enti a favorire lo sviluppo della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa per i propri dipendenti e l'art. 2.3 che per l'applicazione rimette alla contrattazione di secondo livello;
- VISTI gli artt. 24 e 38-quater del vigente CIA che prevedono rispettivamente:
- la copertura di una polizza sanitaria integrativa per il personale non dirigente;
 - la possibilità di estensione della copertura stessa ai familiari risultanti dallo stato di famiglia, il cui onere è anticipato dalla Fondazione e recuperato con trattenuta mensile a carico del dipendente;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55/2021 di Rep. dell'8 settembre 2021 con la quale, l'Organo consiliare, informato sulle questioni inerenti alla scadenza del CIA con memoria prot. ENA21_188824I del 1 settembre 2021, ha autorizzato l'espletamento di una procedura aperta in ambito U.E. per la fornitura di un Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore del personale della Fondazione Enasarco, con relativa polizza assicurativa, per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2022 e rinnovabile per periodi di uguale durata fino ad un massimo complessivo di 36 mesi, per la spesa complessiva lorda triennale di euro 2.967.255,00 (calcolata sul periodo massimo di durata dell'appalto e corrispondente ad una spesa annua massima presunta di euro 989.085,00, di cui euro 794.085,00 a carico della Fondazione ed euro 195.000,00 per anticipazioni della copertura dei familiari conviventi da recuperare a carico dei lavoratori mediante trattenuta mensile sullo stipendio), nominando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31 comma 10 del d.lgs. 50/ 2016, la funzionaria del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti, Chiara Coppi;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 15 settembre 2021, contenente delega al direttore generale per l'approvazione degli adempimenti richiesti dalle procedure di gare di appalto successivi alla decisione a contrarre assunta dall'Organo consiliare, compresa l'aggiudicazione definitiva;
- VISTO che la Commissione giudicatrice è stata nominata, in base agli art. 95, comma 2, e 77 del D. Lgs. 50/2016, con determina del Direttore Generale

07/01/2022



ENA220000033311

VISTO

B

VISTA

n. 127 del 4 novembre 2021 in attuazione della delega citata;

la memoria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti - prot. ENA21_298835I del 28 dicembre 2021 dalla quale risulta che:

- il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 27 settembre 2021 (Serie 2021/S 187-486767), con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al giorno 18 ottobre 2021, ore 12:00, prorogato al 21 ottobre 2021 ore 12:00;
- la gara è stata svolta in modalità telematica sulla piattaforma Pro-Q;
- entro il termine suindicato è pervenuta n. 1 offerta dall'operatore economico UNISALUTE S.P.A. (C.F. 03843680376);
- le successive operazioni di competenza del Seggio di gara (esame documenti amministrativi), del RUP (ammissione concorrenti) e della Commissione Giudicatrice (valutazione offerte tecniche ed economiche) si sono svolte regolarmente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;
- la Commissione giudicatrice in esito alle rituali operazioni di valutazione delle offerte ha formulato, in data 2 dicembre 2021, la seguente graduatoria:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
	[max 80 punti]	[max 20 punti]	
UNISALUTE S.P.A.	80	20	100
		Prezzo offerto (annuale solo titolari) 690.853,95	

- la Commissione Giudicatrice, in relazione alle migliori proposte dal concorrente nell'offerta tecnica, con nota prot. ENA21_274959I del 2 dicembre 2021 comunicava al Responsabile Unico del Procedimento di attivare il procedimento di verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'offerta presentata dall'operatore UNISALUTE S.P.A. è stata ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento, in seguito alle giustificazioni prodotte dal concorrente;
- la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica telematica svoltasi in data 22 dicembre 2021, preso atto della relazione del RUP e condividendo le risultanze, ha confermando la graduatoria sopra indicata;

CONSIDERATO

che la durata della fornitura prevista per 12 mesi può essere estesa dalla stazione appaltante per periodi di uguale durata fino ad un massimo complessivo di 36 mesi - previa specifica disposizione degli organi deliberanti - cosicché l'importo complessivo presunto triennale dell'appalto ammonterà ad euro 2.657.561,85 (di cui euro 2.072.561,85 per il piano assistenziale integrativo del personale ed euro 585.000,00 per le eventuali adesioni volontarie);

- PRESO ATTO che sono stati avviati i controlli previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di comprova dei requisiti di partecipazione nei confronti del concorrente UNISALUTE S.P.A.;
- CONSIDERATO che, come disposto con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 8 settembre 2021, ai fini degli adempimenti pubblicitari, l'esito della procedura di gara dovrà essere pubblicato sulla G.U. della Comunità Europea e sulla G.U. della Repubblica Italiana e per estratto sui seguenti quotidiani: "Il corriere della sera" e "Italia Oggi" (quotidiani a diffusione nazionale), "Il Tempo" e "Repubblica - Ed. Roma" (quotidiani a diffusione locale);
- VISTA la nota dell'Ufficio Controllo di Conformità prot. ENA21_298667I del 27/12/2021 con la quale è stata attestata la regolarità della procedura sopra illustrata;
- VISTA l'ordinanza del Tribunale di Roma - Giudice dott. _____ - del 14 ottobre 2021 con la quale è stata disposta *"la immediata sospensione della esecuzione della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data 3-4 agosto 2021 ovvero della deliberazione assunta in data 23 dicembre 2020 (nella parte in cui la stessa è stata integrata dalla decisione assunta dalla Commissione Elettorale)"*;
- CONSIDERATO che la citata ordinanza del Tribunale di Roma non ha ad oggetto - quindi, non ha sospeso - l'esecuzione delle delibere assunte in precedenza dal Consiglio di Amministrazione, fra le quali la citata delibera consiliare n. 58/2021 che ha delegato il direttore generale per l'assunzione dei provvedimenti necessari per lo svolgimento delle fasi delle gare di appalto successive alla deliberazione a contrarre assunta dal Consiglio di Amministrazione;
- RITENUTO che il direttore generale, pertanto, è tuttora vincolato all'esecuzione della citata delega e, quindi, a provvedere all'aggiudicazione della gara di appalto di cui trattasi in assenza di ragioni di opportunità per la revoca in autotutela;
- CONSIDERATO in particolare che il Responsabile Unico del Procedimento, la Commissione giudicatrice e il responsabile dell'Ufficio controllo di conformità, ciascuno per quanto di competenza, non hanno evidenziato elementi contrari all'aggiudicazione della medesima gara di appalto né il Servizio Risorse Umane o altre strutture organizzative hanno segnalato ragioni di opportunità per la revoca della gara in autotutela;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, in seguito all'emanazione della citata ordinanza cautelare del Tribunale di Roma del 14 ottobre 2021, non ha completato il previsto *iter* per l'approvazione del bilancio previsionale 2022 né ha disposto l'apertura dell'esercizio provvisorio, come comunicato ai Ministeri vigilanti con lettera del direttore generale prot. ENA21_275075U del 2 dicembre 2021;
- VISTO l'art. 18 ("*Esercizio provvisorio*") del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004 n. 41 e 24 febbraio 2005 n. 9 (quest'ultima per recepire le indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/4PP/30192 del 3/1/2005): *"1. Se il budget non è approvato nei termini, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo fino*

a quattro mesi. 2. In caso di esercizio provvisorio, la Fondazione può disporre spese per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle appostazioni previste nell'ultimo bilancio consuntivo o budget approvato; tale limite non si applica agli atti di carattere istituzionale, agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;

PRESO ATTO che il Collegio dei Sindaci con verbale n. 176 della riunione del 9 dicembre 2021, avendo constatato l'assenza nel Regolamento di amministrazione e contabilità di una disciplina specifica per la gestione provvisoria della Fondazione, ha ritenuto doversi applicare per analogia le regole della gestione provvisoria dettate dall'art. 23 DPR 27 febbraio 2003 n. 97 (*"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"*);

PRESO ATTO che l'art. 23 DPR n. 97/2003 dispone quanto segue: *"1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato"*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23, comma 2, DPR n. 97/2003 per gestione provvisoria si applica la disciplina prevista per l'esercizio provvisorio (con l'unica differenza del limite quantitativo da ricavare dall'ultimo bilancio previsionale approvato) e che relativamente all'esercizio provvisorio il citato art. 18 del Regolamento di amministrazione e contabilità Enasarco prevede la possibilità di impegni di spesa relativi *"agli oneri per il personale dipendente"* anche oltre il limite mensile per dodicesimi rispetto all'ultimo bilancio approvato;

CONSIDERATO che la copertura sanitaria integrativa di cui trattasi è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione (i) in applicazione degli obblighi previsti dai citati CCNL 2019-2021 per personale non dirigente e CCNL 2019-2021 per il personale dirigente e che entrambi all'articolo 1 prevedono che *"le disposizioni contrattuali rimangono interamente in vigore per il primo anno successivo alla scadenza"*, nonché (ii) per la durata di soli 12 mesi, con facoltà di rinnovo per uguali periodi fino al massimo di 36 mesi, al fine dichiarato di poter dare continuità alla copertura assicurativa sanitaria dei lavoratori anche nell'anno immediatamente successivo alla scadenza del CIA vigente, nelle more delle trattative per il rinnovo di quest'ultimo;

CONSIDERATO altresì che la spesa per il premio assicurativo derivante dal contratto oggetto di appalto non è frazionabile;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato, sussistono i requisiti previsti dall'art. 23 DPR N. 97/2003 per aggiudicare alla società UNISALUTE S.P.A. la gara di appalto trattandosi di impegno di spesa:

- corrispondente allo stanziamento nel bilancio di previsione 2021 regolarmente approvato dall'Assemblea dei delegati in data 30 novembre 2020 per atto a rogito del notaio dott. rep. N. 21371,
- necessario per poter adempiere agli obblighi dall'art. 27 del vigente CCNL ADEPP per il personale dirigente e dagli artt. 58 e 2.3 del vigente CCNL per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati (nonché dagli artt. 24 e 38-quater del vigente CIA);

PRESO ATTO

che successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto sarà necessaria la sottoscrizione del relativo contratto assicurativo da parte del Legale rappresentante della Fondazione affinché si possa impegnare contrattualmente la Fondazione nei confronti dell'aggiudicatario;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate:

- A. in adempimento della delega conferita al direttore generale con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 15 settembre 2021, è approvata l'aggiudicazione al concorrente **UNISALUTE S.P.A.**, con sede legale in Bologna, Via Larga n. 8 (Partita IVA 03740811207 Codice Fiscale 03843680376) - con prestazioni rese della CASSASALUTEPIU' con sede in Bologna Via Larga n. 8 Codice Fiscale 97164340156, della gara di appalto per l'affidamento del Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore del personale della Fondazione Enasarco, indetta con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 55/2021 (CIG: 8909744956), per un premio annuale onnicomprensivo di euro 690.853,95, con previsione della possibilità di estensione della copertura stessa ai familiari dei lavoratori risultanti dallo stato di famiglia, il cui onere è anticipato dalla Fondazione e recuperato con trattenuta mensile a carico di ciascun lavoratore richiedente per un importo annuale stimato in euro 195.000,00;
- B. l'appalto avrà durata di 12 mesi a decorrere dall'1/1/2022 e l'eventuale estensione del piano di assistenza sanitaria integrativa per gli esercizi 2023 e 2024, prevista nel bando di gara, sarà oggetto di previa deliberazione autorizzativa dell'Organo amministrativo competente;
- C. l'importo complessivo presunto triennale ammonterà ad euro 2.657.561,85 (di cui euro 2.072.561,85 per il piano assistenziale integrativo del personale ed euro 585.000,00 per le eventuali adesioni volontarie) e sarà imputato come di seguito specificato:

Anno 2022

- euro 690.853,95, da imputare al conto co.ge. n. 41000235 del Bilancio dell'anno 2022 che presenta uno stanziamento complessivo, corrispondente a quello del budget 2021 pari ad euro 750.000,00;
- euro 195.000,00, da imputare al conto di credito dedicato n. 12231057 "Crediti verso il personale polizza sanitaria familiare";

Anno 2023 (nel caso di estensione)

- euro 690.853,95, da imputare al conto co.ge. n. 41000235 del Bilancio di

previsione dell'anno 2023;

- euro 195.000,00, da imputare al conto di credito dedicato n. 12231057 "Crediti verso il personale polizza sanitaria familiare";

Anno 2024 (nel caso di estensione)


- euro 690.853,95, da imputare al conto co.ge. n. 41000235 del Bilancio di previsione dell'anno 2024, che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie;
- euro 195.000,00, da imputare al conto di credito dedicato n. 12231057 "Crediti verso il personale polizza sanitaria familiare";

D. la presente determinazione sarà immediatamente inviata al Collegio dei Sindaci a cura della Segreteria degli Organi Collegiali e sarà posta in esecuzione dagli uffici non prima di 15 giorni e sempre che non siano pervenuti nel frattempo rilievi dell'Organo di controllo con conseguente necessità di modificazione. Successivamente, il contratto per l'affidamento dell'appalto sarà trasmesso al Legale Rappresentante della Fondazione per la sottoscrizione necessaria per impegnare la Fondazione nei confronti dell'aggiudicatario.

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO
Carolina Farina



IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Bravi



PRENOTAZIONE FONDI

n. DN22000001.....

.....

data 11/01/22 CO.GE. 0011235

fornitore 2001879.....